

Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 1997, n. 35 - 20710

Disposizioni in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Art. 22 L.R. 70/96

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 22, comma 1 della l.r. 70/96, le disposizioni in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare, riportate nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà trasmessa alle Province per i provvedimenti di competenza.

(omissis)

Allegato
Disposizioni in ordine all'impianto e all'esercizio degli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. (Art. 22 l.r. 4 settembre 1996, n. 70).

Art. 1

Finalità

1. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare sono autorizzati dalla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'art. 17 della legge 157/92 e dell'art. 22 della l.r. 4 settembre 1996, n. 70, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 2

Categorie degli allevamenti

1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere ad oggetto:
 - a) uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna selvatica autoctona, a scopo di ripopolamento in natura;
 - b) uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, a scopo alimentare.
2. Non è consentito l'allevamento del cinghiale a scopo di ripopolamento.

Art. 3

Allevamento a scopo di ripopolamento. Costituzione

1. I soggetti che intendono avviare attività per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento debbono essere autorizzati dalla Provincia competente per territorio.
2. La richiesta di autorizzazione dev'essere corredata dai seguenti documenti:
 - planimetria dell'area destinata all'allevamento;
 - relazione tecnico-gestionale, in cui siano indicati, tra l'altro, la localizzazione e la tipologia dell'allevamento; le strutture e le attrezzature in dotazio-

ne; il numero di riproduttori a regime per ogni specie allevata; le tecniche di produzione; le previsioni di massima sui quantitativi prodotti annualmente per specie.

3. Nel caso di accoglimento della richiesta, la Provincia detta con il provvedimento di autorizzazione le prescrizioni per la gestione dell'allevamento.

4. Il soggetto interessato, che dimostri di essere titolare di impresa agricola, è tenuto a dare comunicazione alla Provincia dell'avvio dell'attività di allevamento, corredandola dei documenti sopra indicati, ed al rispetto delle norme regionali e delle presenti disposizioni.

Art. 4

Condizioni e requisiti dell'allevamento

1. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie autoctone, che debbono essere mantenute in condizioni di purezza e tali da preservare la rusticità e le caratteristiche comportamentali delle singole specie. A tale fine:

- dev'essere comprovata la provenienza dei capi riproduttori, mediante idonea documentazione di origine, marcatura inamovibile ed iscrizione nel "registro di allevamento" di cui all'articolo 5;

- gli impianti e le tecniche di allevamento debbono essere conformi ai regolamenti di polizia veterinaria ed alle norme sanitarie vigenti.

Dovranno essere attuati e documentati con verbale, da allegarsi al registro di allevamento, periodici controlli sanitari sulla fauna selvatica presente, a cura del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale competente, cui è altresì demandata l'effettuazione dei necessari interventi di profilassi e di disinfezione;

- gli impianti destinati alla stabulazione di più di venti capi riproduttori debbono essere dotati di apposite strutture per l'isolamento degli animali malati, pari ad almeno un decimo delle strutture complessivamente destinate alla stabulazione;

- la densità degli animali allevati non può superare, per le specie di fauna selvatica più comunemente allevate, i rapporti minimi sotto indicati:

galliformi da 30 a 60 giorni:	0,50 mq/capo;
galliformi oltre i 60 giorni:	1 mq/capo;
in recinto):	10 mq/capo;
ungulati (in recinto):	5.000 mq/capo.

2. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento debbono essere segnalati con apposite tabelle perimetrali, poste a distanza non superiore a 100 metri una dall'altra, recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia. Art. 22 l.r. 70/96".

Art. 5

Registro di allevamento

1. Ad ogni allevatore sarà rilasciato dalla Provincia competente un registro di allevamento vidimato. In tale registro debbono essere indicati:
 - il numero dei riproduttori e la loro origine documentata;

- il numero degli animali nati, morti acquisiti e ceduti, con indicazione dei soggetti cedenti e cessionari;

- gli eventi patologici significativi.

2. Al registro debbono essere allegati i verbali dei controlli sanitari ed amministrativi.

3. Il registro deve essere sempre tenuto nei locali ove ha sede l'allevamento, a disposizione dei soggetti preposti alla vigilanza.

Art. 6

Contrassegno

1. Tutti gli esemplari esistenti nell'allevamento debbono essere muniti di contrassegno inamovibile da applicarsi non oltre il 90° giorno dalla nascita, indicante il mese e l'anno di nascita, il numero progressivo, la matricola, e, sul retro, il numero di autorizzazione dell'allevatore.

2. I giovani nati da riproduttori allevati stabilmente in recinto devono essere contrassegnati all'atto della prima cattura.

Art. 7

Prelievo e cessione degli animali

1. I capi allevati debbono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie.

2. Il titolare di allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, o persona dallo stesso indicato, può essere di volta in volta autorizzato dalla Provincia, esclusivamente per ragioni sanitarie, al prelievo di uccelli e mammiferi pertinenti all'allevamento con i mezzi di caccia di cui all'art. 48 della l.r. 4 settembre 1996, n. 70.

3. Al momento della cessione degli animali, l'allevatore deve rilasciare all'acquirente, oltre ai documenti aventi natura fiscale, una ricevuta attestante il nominativo ed il numero di autorizzazione dall'allevatore, il nominativo dell'acquirente, la specie ed il numero dei capi ceduti. Gli esemplari allevati potranno essere ceduti esclusivamente ai soggetti legittimati all'attività di ripopolamento o ad altri allevatori autorizzati.

4. I capi provenienti da un allevamento a scopo di ripopolamento possono essere utilizzati anche ai fini alimentari, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10.

Art. 8

Vigilanza, controlli e sanzioni

1. L'attività di vigilanza e controllo sugli allevamenti è svolta dagli agenti della Provincia, dal personale dipendente dall'Azienda sanitaria regionale competente per territorio, nonché dagli altri soggetti giuridicamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. In caso di violazione delle disposizioni di gestione viene comminata la sanzione di cui agli artt. 30 e 31 della legge 157/92 e all'art. 53 della l.r. 70/96.

Art. 9

Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

1. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di pertinenza delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, in quanto esercizio di una attività strumentale all'azienda la cui produzione è destinata esclusivamente all'immissione all'interno della stessa, non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 3 e all'applicazione del contrassegno di cui all'art. 6.

2. Il concessionario deve dare semplice comunicazione della presenza dell'allevamento alla Giunta regionale, alla Provincia e all'Azienda sanitaria competente, ed è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

3. Qualora la produzione di tali allevamenti sia destinata anche ad altri utilizzatori, diversi dall'azienda faunistica in cui l'impianto è ubicato, l'allevamento è soggetto a tutti gli adempimenti previsti dal presente provvedimento.

Art. 10

Allevamenti a scopo alimentare

1. Per la costituzione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.

2. Gli impianti finalizzati alla produzione di esemplari a scopo alimentare debbono essere separati da quelli destinati alla produzione di fauna a scopo di ripopolamento e debbono essere contrassegnati da tabelle perimetrali, poste a distanza non inferiore a cento metri una dall'altra, recanti la dizione: "Allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare. Divieto di caccia. Art. 22 l.r. 70/96".

3. L'allevamento a scopo alimentare deve corrispondere a precipue necessità di carattere zootecnico e commerciale, e deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

4. I capi allevati devono essere catturati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. Per gli ungulati il prelievo può essere effettuato dal titolare dell'allevamento o da persone dallo stesso individuate nella domanda di autorizzazione, con i mezzi di caccia di cui all'art. 48 della l.r. 70/96.

5. La cessione degli esemplari sia vivi che morti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti. La cessione degli esemplari vavi è consentita unicamente per la vendita a centri di macellazione autorizzati.

6. Non è consentita la cessione a fini di ripopolamento di capi provenienti da allevamenti a scopo alimentare.

7. Gli allevamenti a scopo alimentare debbono essere dotati di un "registro di carico e scarico", rilasciato e vidimato dalla Provincia competente, nel quale debbono essere annotati il numero degli animali, acquistati e ceduti, nonché i nominativi dei soggetti cedenti e cessionari.

Art. 11

Cessazione dell'allevamento

1. In caso di cessazione dell'attività di allevamento il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione scritta alla Provincia e all'Azienda sanitaria regionale competenti entro il termine di

30 giorni. Alla Provincia devono essere restituiti l'autorizzazione e i registri di cui agli artt. 5 e 10.

Art. 12

Custodia, sospensione e revoca

1. Per la custodia degli animali allevati si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. La Provincia, con il provvedimento di autorizzazione, disciplina i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. La Provincia è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle intervenute nove determinazioni ai titolari di allevamento di fauna selvatica.
2. I soggetti che, al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni svolgono attività di allevamento di specie appartenenti alla fauna selvatica, sono tenuti, entro novanta giorni dalla comunicazione delle intervenute nuove determinazioni, a richiedere nuova autorizzazione alla Provincia competente nel rispetto delle modalità di cui all'art. 3.
3. Entro i centoventi giorni successivi, la Provincia comunica agli interessati le determinazioni relative all'allevamento, nonché le prescrizioni relative agli eventuali interventi di adeguamento, e stabilisce un termine per il completamento delle relative opere.